

REGOLAMENTO (CEE) N. 714/93 DELLA COMMISSIONE

del 26 marzo 1993

che modifica il regolamento (CEE) n. 2168/92 recante modalità di applicazione delle misure specifiche a favore delle isole Canarie per quanto riguarda le patate

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, recante misure specifiche a favore delle isole Canarie e per taluni prodotti agricoli (¹), modificato dal regolamento (CEE) n. 3714/92 della Commissione (²), in particolare l'articolo 21,

considerando che l'articolo 21 del regolamento (CEE) n. 1601/92 prevede una limitazione delle forniture di patate alimentari alle isole Canarie a partire dai paesi terzi o dal resto della Comunità durante taluni periodi sensibili, per non perturbare la commercializzazione dei prodotti di tali isole; che è opportuno stabilire il periodo sensibile di commercializzazione per il 1993 e la quantità massima delle forniture di patate alle isole Canarie per lo stesso anno; che è opportuno modificare l'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 2168/92 della Commissione (³);

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le sementi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2168/92 è modificato come segue:

- 1) All'articolo 10, paragrafo 1, il testo del primo comma è sostituito dal seguente:

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 marzo 1993.

- Nel periodo dal 1° aprile al 31 ottobre 1993, la fornitura alle isole Canarie di patate di cui ai codici NC 0701 90 51, 0701 90 59 e 0701 90 90, provenienti dai paesi terzi e dal resto della Comunità, è limitata ai quantitativi indicati nell'allegato.

- 2) È aggiunto il seguente allegato:

- ALLEGATO

Ripartizione dei quantitativi di cui all'articolo 10:

Mese	Quantità (t)
Aprile	3 700
Maggio	500
Giugno	100
Luglio	100
Agosto	100
Settembre	150
Ottobre	4 350

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° aprile 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

(¹) GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 13.

(²) GU n. L 378 del 23. 12. 1992, pag. 23.

(³) GU n. L 217 del 31. 7. 1992, pag. 44.